

529 c.p.p., difetto di valida querela se soggetto non autorizzato alla rappresentanza legale dell'ente

In caso di presentazione di querela da parte del Sindaco di un Comune, in assenza di autorizzazione e stante anzi la dichiarazione, da parte della Giunta comunale, del venir meno dell'interesse dell'Amministrazione alla pretesa punitiva nei confronti del querelato, occorre innanzitutto verificare se lo statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, preveda l'autorizzazione della Giunta Comunale. In caso positivo, occorre una apposita delibera della Giunta affinché possa essere validamente esercitata la rappresentanza legale dell'ente, e dunque, tra l'altro, manifestata la volontà di perseguire taluno per reati in danno del comune.

(nel caso in specie il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, perché l'azione penale non doveva essere esercitata per mancanza di querela, essendo non valida la querela presentata e sottoscritta dal Sindaco in assenza di autorizzazione del Comune di Novara, necessaria, ai ss. dello Statuto vigente, per la rappresentanza legale dell'ente)

N. 268/14 Reg. Gen.

N. 3133/10 R.G.N.R.

Data deposito _____

Data irrevocabilità' _____

N. 899/14 Reg. Sent.

N. _____ Reg. esec.

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 18/6/2014 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Gilberto Pagani, del Foro di Milano, di fiducia, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Gennaro Ciotola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX - libero -

PRESENTE

IMPUTATO

Vedi foglio allegato

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.: insiste per la procedibilità dell'azione penale.

L'Avv. G. Pagani per l'imputato: sentenza ex art. 129 c.p.p. di NDP per mancanza di querela.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari XXX era, dal PM, tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui alla rubrica.

Regolarmente presente l'imputato, in via preliminare, il difensore ha chiesto l'immediato proscioglimento del predetto per mancanza di rituale querela, deducendo il difetto di legittimazione da parte del Sindaco p.t. di Novara a formulare l'istanza punitiva in assenza di autorizzazione della Giunta Comunale.

Acquisita copia dello Statuto comunale, il Giudice ha accolto la richiesta difensiva di immediata declaratoria di improcedibilità del reato.

Invero, anzi tutto risulta pacificamente *ex actis* che in data 6.5.2010, a mezzo raccomandata, perveniva alla segreteria della Procura delle Repubblica di Novara atto di querela sottoscritto dal Sindaco p.t. di Novara per i fatti oggetto dell'imputazione.

Mai la Giunta Comunale autorizzava la presentazione di tale querela (cfr., nota dell'Avvocatura Civica di Novara del 14.5.2014), ma anzi tale organo, con delibera n. 154 del 23.6.2011, dichiarava il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione alla pretesa punitiva nei confronti di XXX, autorizzando il Sindaco p.t. a rimettere la querela a suo tempo sporta.

Orbene, in punto di legittimazione del Sindaco a manifestare la volontà punitiva in nome e per conto del Comune occorre rilevare quanto segue.

Il Sindaco trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce esso stesso fonte di legittimazione dei componenti della Giunta Comunale nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 3/01, nonché da quelle introdotte dalla legge n. 131/03 con ripercussioni anche sull'impianto del T.U. degli Enti Locali.

Invero, l'art. 50 del citato T.U. indica il Sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza, in via generale, dell'ente locale.

Tuttavia, occorre verificare se lo statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, (cfr., art. 6 co. 2° T.U. approvato con D.L.vo n. 267/00), preveda l'autorizzazione della Giunta Comunale.

In caso positivo, occorre una apposita delibera della Giunta affinché possa essere validamente esercitata la rappresentanza legale dell'ente, e dunque, tra l'altro, manifestata la volontà di perseguire taluno per reati in danno del comune.

Infatti, non è dubitale che l'atto di querela costituisca una manifestazione tipica di una volontà processuale negoziale di tipo dispositivo.

Nel caso di specie, emerge *per tabulas* che l'art. 21 dello Statuto comunale di Novara attribuisce alla Giunta Comunale poteri deliberativi in materia di esercizio della rappresentanza legale e in giudizio, sicché il Sindaco p.t. non poteva *ex se*, in assenza di tale delibera, validamente esprimere la volontà punitiva in nome e per conto del Comune.

Tale interpretazione trova peraltro implicita conferma anche negli atti del Comune che, con la richiamata delibera della G.C. n. 154/11, autorizzava il Sindaco alla remissione della querela stante il venir meno dell'interesse alla pretesa punitiva, in tal guisa confermando, dal punto di vista dell'iter formativo interno, la titolarità della Giunta comunale in materia di esercizio della rappresentanza processuale dell'Ente.

Ne consegue che va accolta la richiesta defensionale, posto che l'azione penale neppure poteva essere esercitata in difetto di valida querela.

D'altra parte non esiste agli atti la prova evidente per potersi far luogo all'assoluzione nel merito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 129 c.p.p.;

dichiara non doversi procedere nei confronti di XXX in ordine al reato ascrittogli perché l'azione penale non doveva essere esercitata per mancanza di querela.

Novara, lì 18.6.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone